



COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 53 DEL 23-10-2020
COPIA

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Approvazione Tariffe TARI 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventitre**, del mese di **ottobre**, alle ore **17:30**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione , in seduta di Prima convocazione.

All'avvio della trattazione della proposta in oggetto risultano presenti:

		Presenti	Assenti
VERRUZZI NICOLA	SINDACO	Presente in videoconferenza	
MARTINI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
SIGNORINI MARIAELENA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
MONTOMOLI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
TACCONE MARIANNA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
MERCANTELLI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
PIERINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Assente	
MINOCCI LUCIA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
Rondelli Antonio	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
Russo Maurizio	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
BIONDI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
		10	1

Presiede l'adunanza il Sig. **NICOLA VERRUZZI**, nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario Dott. **Fabio Toscano**, incaricato della redazione del verbale .

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

DELIBERAZIONE C.C. n° 53 del 23-10-2020 - COPIA -

Ufficio proponente: TRIBUTI

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 55 del 15-10-2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

- il decreto del ministero dell'interno del 30 settembre 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2020.
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di ri-approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 13 del 28/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Vista la deliberazione del C.C. n. 62 del 20/12/2019 con cui sono state approvate le tariffe TARI per il 2020, sulla base del PEF 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Vista la deliberazione 158/2020/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), che dispone, tra l'altro, la riduzione del 25% della tariffa variabile alle utenze che sono state chiuse per provvedimenti governativi a seguito dell'emergenza COVID-19, e che, all'art. 1 punto 1.1, fa ferme le prerogative di cui al comma 660 della citata L. 147/2013;

Vista la nota di chiarimento dell'IFEL del 24/04/2020;

Richiamato l'art. 16 del Regolamento TARI di questo ente, il quale disciplina le riduzioni ed esenzioni e che, a seguito delle modifiche che saranno approvate nella stessa seduta, in via preliminare, prevede, tra l'altro :

2ter. Per il solo anno 2020, è applicata la riduzione forfettaria, aggiuntiva, pari al 25% della tariffa fissa e della tariffa variabile, per le utenze non domestiche che siano state chiuse a seguito di provvedimenti del governo per emergenza sanitaria da COVID 19, o che, pur non essendo state oggetto di provvedimenti di chiusura, abbiano conseguito un calo di fatturato di almeno l'80% nel periodo dal 08/03/2020 al 18/05/2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, riconducibili alle seguenti categorie:

- - 2.1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
- - 2.5 alberghi con ristorazione
- - 2.6 alberghi senza ristorazione
- - 2.10 negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
- - 2.12 attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico ecc. ecc.)
- - 2.13 carrozzeria, autofficina, elettrauto
- - 2.14 attività industriali con capannoni di produzione
- - 2.15 attività artigianali di produzione beni specifici
- - 2.16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- - 2.17 bar, caffè, pasticceria

2quater. Per il solo anno 2020, è applicata la riduzione forfettaria, aggiuntiva, pari al 25% della tariffa fissa e della tariffa variabile per le utenze assimilate alle domestiche che svolgono attività di agriturismo o affittacamere che, pur non essendo state oggetto di provvedimenti di chiusura, abbiano conseguito un calo di fatturato di almeno l'80% nel periodo dal 08/03/2020 al 18/05/2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019;

Visto infine l'articolo 58 *quinquies* D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, il quale prevede che:

«all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";*
- b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali";*

Considerato che, a fronte di tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 appare necessario variare la categoria di riferimento degli «*studi professionali*», per ricondurli all'interno della categoria tariffaria relativa a «*banche ed istituti di credito*»;



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 16 del regolamento TARI, le seguenti agevolazioni tariffarie:

A) *Per il solo anno 2020, è applicata la riduzione forfettaria, aggiuntiva, pari al 25% della tariffa fissa e della tariffa variabile, per le utenze non domestiche che siano state chiuse a seguito di provvedimenti del governo per emergenza sanitaria da COVID 19, o che, pur non essendo state oggetto di provvedimenti di chiusura, abbiano conseguito un calo di fatturato di almeno l'80% nel periodo dal 08/03/2020 al 18/05/2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, riconducibili alle seguenti categorie:*

- 2.1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
- 2.5 alberghi con ristorazione
- 2.6 alberghi senza ristorazione
- 2.10 negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
- 2.12 attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico ecc. ecc.)
- 2.13 carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 2.14 attività industriali con capannoni di produzione
- 2.15 attività artigianali di produzione beni specifici
- 2.16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 2.17 bar, caffè, pasticceria

B) *Per il solo anno 2020, è applicata la riduzione forfettaria, aggiuntiva, pari al 25% della tariffa fissa e della tariffa variabile per le utenze assimilate alle domestiche che svolgono attività di agriturismo o affittacamere che, pur non essendo state oggetto di provvedimenti di chiusura, abbiano conseguito un calo di fatturato di almeno l'80% nel periodo dal 08/03/2020 al 18/05/2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019;*

Ritenuto di stabilire che l'agevolazione tariffaria di cui al punto A), per le categorie 2.1 – 2.10 – 2.16 – 2.17, venga concessa d'ufficio, mentre per le categorie 2.5 – 2.6 – 2.12 – 2.13 – 2.14 – 2.15 e di cui al punto B) venga concessa su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il 30/10/2020;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta a circa € 5.000,00 e che tale minore entrata risulta finanziata dal fondo di cui all'art. 106 del d.l. 34/2020;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Grosseto pari al 5%;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto l'art. 106, co. 3-bis, del d.l. 34/2020, secondo il quale, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 36 in data 24/07/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPONE

1) di ri-approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 13 del 28/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da prospetto allegato;

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che sarà approvato nella stessa seduta in via preliminare, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

- A) *Per il solo anno 2020, è applicata la riduzione forfettaria, aggiuntiva, pari al 25% della tariffa fissa e della tariffa variabile, per le utenze non domestiche che siano state chiuse a seguito di provvedimenti del governo per emergenza sanitaria da COVID 19, o che, pur non essendo state oggetto di provvedimenti di chiusura, abbiano conseguito un calo di fatturato di almeno l'80%*



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

nel periodo dal 08/03/2020 al 18/05/2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, riconducibili alle seguenti categorie:

- 2.1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
- 2.5 alberghi con ristorazione
- 2.6 alberghi senza ristorazione
- 2.10 negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
- 2.12 attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico ecc. ecc.)
- 2.13 carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 2.14 attività industriali con capannoni di produzione
- 2.15 attività artigianali di produzione beni specifici
- 2.16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 2.17 bar, caffè, pasticceria

B) *Per il solo anno 2020, è applicata la riduzione forfettaria, aggiuntiva, pari al 25% della tariffa fissa e della tariffa variabile per le utenze assimilate alle domestiche che svolgono attività di agriturismo o affittacamere che, pur non essendo state oggetto di provvedimenti di chiusura, abbiano conseguito un calo di fatturato di almeno l'80% nel periodo dal 08/03/2020 al 18/05/2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019;*

3) di stabilire che l'agevolazione tariffaria di cui al punto A), per le categorie 2.1 – 2.10 – 2.16 – 2.17, venga concessa d'ufficio, mentre per le categorie 2.5 – 2.6 – 2.12 – 2.13 – 2.14 – 2.15 e di cui al punto B) venga concessa su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il 30/10/2020;

4) di dare atto che la minore entrata per le riduzioni tariffarie di cui al punto 2) sarà finanziata dal fondo di cui all'art. 106 del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020 n. 77;

4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Grosseto pari al 5%;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire all'ufficio tributi di predisporre ed inviare gli avvisi di pagamento del saldo TARI per permettere il pagamento da parte degli utenti entro la scadenza stabilita.



COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

Ufficio proponente: TRIBUTI

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 55 del 15-10-2020 avente per oggetto:
"Imposta Unica Comunale - Approvazione Tariffe TARI 2020 "

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIME PARERE: Favorevole

in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta;

Il Responsabile del Servizio
F.to STEFANIA MUZZI

Montieri li: 21-10-2020

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIME PARERE : Favorevole

in ordine alla sola regolarità contabile della proposta;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to STEFANIA MUZZI

Montieri li: 21-10-2020



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

DELIBERAZIONE C.C. n° 53 del 23-10-2020 - COPIA -

Il Sindaco apre la discussione ed illustra il contenuto della proposta.

Il Consigliere Russo chiede ed ottiene la parola per chiedere quali sono le attività che beneficeranno dell'agevolazione.

Il Sindaco interviene e dichiara che l'agevolazione riguarderà le attività che sono state chiuse e quelle che, comunque, hanno subito un decremento dei ricavi superiore all'80%.

Non essendoci altri iscritti a parlare si procede alla votazione nominativa.

Il Consigliere Russo chiede di poter fare una dichiarazione di voto e dichiara che, pur condividendo la buona volontà, tuttavia non può che, anche in questa circostanza, astenersi.

La votazione riporta il seguente esito:

7 Favorevoli e 3 Astenuti (Rondelli, Biondi e Russo).

Con distinta e separata votazione nominativa, al fine di consentire all'ufficio tributi di predisporre ed inviare gli avvisi di pagamento del saldo TARI per permetterne il pagamento da parte degli utenti entro la scadenza stabilita, si vota l'immediata eseguibilità della proposta che riporta il seguente esito:

7 Favorevoli e 3 Astenuti (Rondelli, Biondi e Russo).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con 7 voti favorevoli, 0 voti contrari e 3 astenuti, legalmente espressi;

DELIBERA

di approvare, come approva, la suesposta deliberazione.

Inoltre, ravvisata la necessità, con 7 voti favorevoli, 0 voti contrari e 3 astenuti, legalmente espressi

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Fabio Toscano

IL PRESIDENTE

F.to NICOLA VERRUZZI



COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Montieri li, 28-10-2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblica legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni adottate inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li 28-10-2020

Il Funzionario incaricato
F.to Fabio Toscano
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **28-10-2020 al 12-11-2020;**
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno **23-10-2020.**

Dalla residenza comunale, li 23-10-2020

Il Funzionario incaricato
F.to Fabio Toscano
.....

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi della art. 3, comma,2 del D.Lgs. n.29/1993